

Rapporto

| numero | data | Dipartimento |
|---------------|----------------|--------------|
| 5201 R | 18 maggio 2005 | TERRITORIO |
| Concerne | | |

della Commissione della legislazione sul messaggio 5 febbraio 2002 riguardante il decreto legislativo concer- nente la raccolta di funghi

Il messaggio no. 5201 vuole proporre una legge specifica sulla raccolta di funghi che sostituisca l'attuale regolamento del Consiglio di Stato. Ciò a motivo di una maggiore sensibilità ambientale, di cui si è fatto interprete il Gran Consiglio approvando il 28 marzo 2001 l'iniziativa di Silvano Bergonzoli.

La Commissione della legislazione, durante l'elaborazione del messaggio no. 5201, è stata confrontata con due esigenze strettamente intrecciate da essere interattive:

- valorizzare la natura anche nella sua espressione più arricchente di libero accesso ad essa;
- sanzionare gli abusi, cioè sensibilizzare e poi punire coloro che di questa libertà ne fanno un uso errato, poco rispettoso della natura, rispettivamente egoismo o commercio.

Per una decisione la più razionale possibile, la Commissione della legislazione si è premurata di verificare:

- a) come venisse regolata la questione in altri Cantoni con caratteristiche simili alle nostre;
- b) l'esito di un esame di diritto comparato rispetto alle disposizioni vigenti in Italia.

DISCUSSIONE E INDIRIZZI EMERSI IN COMMISSIONE

Le discussioni in Commissione hanno confermato, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che "l'andare per funghi" è un hobby assai piacevole che coinvolge ancora molti ticinesi. La maggior parte di essi interpreta correttamente questa libera presenza nella natura e all'aria buona, senza trascinare in discutibili quanto ostentati obiettivi di raccolta. Dovrebbe invece prevalere il diritto degli appassionati di provare piacere nella scoperta e ragionevole raccolta del miceto.

Se questo libero accesso ai boschi ha una sua chiara priorità, la Commissione non ha potuto non considerare le forti e documentate lamentele di chi segnala abusi anche pacchiani, che non di rado trasformano la montagna, luogo di silenzio, di pace e di ricerca di serenità, in un mercato all'aperto, vociante e sguaiato, con annessa, sistematica distruzione di specie di funghi poco conosciuti. Espressioni, queste ultime, di un basso profilo culturale che deve essere reso pubblico nella speranza di ravvedimenti collettivi.

Una prima decisione della Commissione è perciò stata quella di dare una nuova e necessaria informazione culturale alla potenziale utenza, quale forma di prevenzione. Si può qui pensare ad una collaborazione fra il Dipartimento del territorio - Divisione ambiente - e le Associazioni micologiche cantonali, alle quali si esprime alta considerazione per il notevole lavoro sin qui svolto.

Una seconda decisione, molto importante e di valenza giuridica, concerne l'impossibilità di legiferare nel senso di imporre tasse e divieti di raccolta a stranieri o non residenti. La Costituzione federale e le disposizioni specifiche in campo ambientale vietano in modo chiaro ogni possibile forma di differenziazione, affermando perentoriamente la parità di trattamento. Rimane dominante il concetto di libero accesso ai boschi e alla natura, rispettandola, per ogni persona, senza distinzioni di sorta. L'art. 699 CCS conferisce infatti ad ognuno non solo il diritto di accesso ai boschi, alle selve e ai pascoli, ma anche quello di raccogliere o, meglio, di appropriarsi di bacche, funghi ecc., diventandone in questo modo e già per questo motivo proprietario. Come già detto, anche il diritto rispetto all'Italia, che in certe Regioni applica restrizioni e sanzioni, non può essere attivato, essendo gli ordinamenti giuridici diversi.

Una terza decisione, laboriosa, è stata quella di proporre misure legalmente corrette e sostenibili, in grado di arginare i fenomeni negativi accennati in precedenza. Quali sono queste misure? Eccole qui di seguito riassunte:

1. promuovere una campagna stampa di sensibilizzazione, riferita al rispetto della natura, che grazie alla collaborazione delle Società micologiche esistenti possa avere opportuna eco anche oltre confine;
2. confermare (e rendere pubbliche) le regole principali, e cioè:
 - massimo di 3 kg per persona
 - divieto di raccolta notturno
 - accesso possibile dalle ore 07.00
 - divieto di raccolta dal 7 al 13 settembre di ogni anno
 - applicazione sistematica delle multe.Regole, occorre sottolinearlo bene, che devono valere anche per le persone residenti, che spesso reclamano del malcostume altrui senza imporsi, stranamente, una certa autodisciplina. Sono stati segnalati anche casi di persone residenti che ogni anno raccolgono e poi congelano quantità sproporzionate di funghi. Anche in questi casi e a queste persone si chiede moderazione e collaborazione, così che il prodotto della natura possa essere più equamente suddiviso;
3. completare l'art. 3 con un nuovo cpv. 2 del seguente tenore:
"²Sono vietate la raccolta di funghi in gruppi di più di 3 persone, fatta eccezione per le famiglie, la raccolta organizzata a scopo di lucro, come pure la distruzione intenzionale delle specie non commestibili."
4. richiedere al Consiglio di Stato, limitatamente per i periodi più sensibili (da metà giugno a metà ottobre) un'accentuazione dei controlli, nelle forme che riterrà più opportune (personale forestale, guardiacaccia e pesca, guardie della natura, ecc.), senza tuttavia ricorrere a nuove assunzioni di personale. Una più stretta collaborazione tra il Dipartimento delle istituzioni, quello del territorio ed i Comuni potrebbe sortire, a mente della Commissione, interessanti ed efficaci sinergie, perfezionabili di anno in anno.

Si tratta in parte di misure preventive e formative, che ci si augura possano avere un efficace effetto deterrente.

CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione, all'unanimità, nell'intento di migliorare la situazione attuale che in certi casi ha portato purtroppo ad estremismi intollerabili quale ad esempio il blocco non autorizzato di strade e accessi, chiede al Gran Consiglio di avallare il rapporto commissionale al messaggio no. 5201, segnatamente per quanto attiene:

- la promozione di una campagna di sensibilizzazione (punto 1), che includa pure un appello ad un miglior rispetto dei prati e dei boschi (abbandono di ogni sorta di rifiuti e di oggetti non biodegradabili)
- la conferma delle regole esistenti (punto 2)
- il completamento dell'art. 3 del decreto legislativo concernente la raccolta di funghi nel modo citato (punto 3)
- la richiesta al Consiglio di Stato dell'accentuazione dei controlli (punto 4).

Per la Commissione della legislazione:

Edo Bobbià, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Carobbio W. - Dafond -

Fiori - Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini - Mellini -

Menghetti - Pini - Quadri (con riserva) - Vitta

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la raccolta di funghi

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 5201 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 18 maggio 2005 n. 5201R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Articolo 1

La raccolta di funghi deve avvenire nel pieno rispetto del loro spazio vitale e dell'ambiente naturale in genere. In particolare è vietato distruggere i funghi che non vengono raccolti oppure fare uso di rastrelli, palette o ogni altro arnese che possa provocare danni all'ambiente o ai miceti.

Articolo 2

La raccolta di funghi è limitata ad un quantitativo complessivo giornaliero di 3 kg per persona. È vietata la raccolta dei funghi protetti dall'Ordinanza federale sulla protezione della natura e dal Regolamento cantonale sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi.

Articolo 3

¹La raccolta di funghi è inoltre vietata nei seguenti periodi:

- a) dalle 20:00 alle 7:00 (divieto notturno);
- b) dal 7 al 13 settembre (giorni di protezione).

²Sono vietate la raccolta di funghi in gruppi di più di 3 persone, fatta eccezione per le famiglie, la raccolta organizzata a scopo di lucro, come pure la distruzione intenzionale delle specie non commestibili.

Articolo 4

L'Ufficio protezione della natura può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di funghi.

Articolo 5

Il controllo sulla raccolta dei funghi viene esercitato dal personale forestale, dai guardiacaccia e guardiapesca, dalle polizie cantonali e comunali e dalle guardie della natura. Essi hanno l'obbligo di notificare all'Ufficio protezione della natura le infrazioni e di sequestrare il materiale abusivamente raccolto. I municipi e le autorità patriziali sono tenuti a collaborare.

Articolo 6

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto legislativo è punibile con una multa massima fino a fr. 10'000.-. Le multe sono inflitte dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali.

Articolo 7

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.